

STATUTO
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
ANFFAS - ONLUS di Campobasso

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
Art. 2 SEDE
Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 4 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS ONLUS
Art. 5 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

- Art. 6 SOCI
Art. 7 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9 CARICHE SOCIALI
Art. 10 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 11 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 12 ASSEMBLEE: POTERI
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA
Art. 17 PRESIDENTE
Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 18 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 19 COLLEGIO ARBITRALE

Titolo quarto: Norme amministrative

- Art. 20 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 21 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 22 SCIOGLIMENTO
Art. 23 NORME DI RINVIO
Art. 24 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI e RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Campobasso, in breve denominabile anche A.N.F.F.A.S. ONLUS di Campobasso.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con i terzi.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro regionale delle Associazioni di Organizzazioni di volontariato, aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura A.N.F.F.A.S. ONLUS come determinato nell'Atto Costitutivo e nello Statuto dell'A.N.F.F.A.S. ONLUS approvato in data 25-26 novembre 2000 e depositato al numero 8177/1830 degli atti del Repertorio preso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel Registro delle Persone Giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma prot. n. 266/76/2001 set. 1 AURPG ufficio regionale del pubblico registro.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Campobasso, C.da San Giovanni n. 135/d.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Molise.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2021
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione nei limiti delle finalità e attività associative, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché sia garantito ai disabili il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura A.N.F.F.A.S. e di essere socio dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali, con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado;





promuovere, costituire, amministrare e gestire sia direttamente che indirettamente strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche attraverso enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;

- a) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- b) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 4 OBBLIGHI CONNESSI all'APPARTENENZA dell'A.N.F.F.A.S. NAZIONALE

Le attività di cui all'articolo 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'A.N.F.F.A.S. Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio A.N.F.F.A.S. così come disposto dall'articolo 4 dello Statuto dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale registrato il 22.02.2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contraddistinto al numero RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio nella piena e discrezionale disponibilità dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa A.N.F.F.A.S. Nazionale.

L'A.N.F.F.A.S. locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'A.N.F.F.A.S. Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di €, 516.457,00, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta, fermo restante quanto disposto dall'articolo 18 bis del presente statuto.

L'A.N.F.F.A.S. locale è tenuta ad adottare uno schema-tipo della Carta dei Servizi predisposta dall'A.N.F.F.A.S. comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL ANFFAS.

L.A.N.F.F.A.S. locale è obbligata ad aderire all'Organismo regionale dei Soci dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale della propria Regione di riferimento, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale.

Laddove l'A.N.F.F.A.S. locale intenda istituire o abbia istituito uno o più enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, dovrà ogni anno allegare al proprio bilancio anche quello/i dell'ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale, l'esercizio delle facoltà di vigilanza ivi previste.

Articolo 5 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi di soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi corrisposti per l'esercizio delle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'A.N.F.F.A.S. Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa per la promozione ed identificazione delle proprie attività istituzionali.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 6 i SOCI

I soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, e i tutori, curatori o affiliati di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta in numero non superiore a tre per singola persona disabile. La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso del disabile;

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno. I Soci amici sono iscrivibili nel limite del trenta per cento del numero complessivo dei soci stessi.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'A.N.F.F.A.S. Nazionale.

Tutti i soci ordinari ed amici sono tenuti al pagamento di una quota annuale, da versarsi nella misura e con le modalità previste dal Consiglio. Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci ordinari ed amici in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 7 CESSAZIONE dalla QUALITA' di SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo in caso: di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi ed in caso di morosità nel pagamento della quota annuale.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 8 ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- 6) il Collegio Arbitrale.

Articolo 9 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti alla quale possono accedere anche i non soci.

Il mandato in carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 10 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto. Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto. Le assemblee sono convocate inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o siano richieste, con motivazione, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido, almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Non sono ammessi al voto i Revisori dei Conti non soci.

Articolo 11 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI e DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non sono ammessi al voto.

Le determinazioni delle assemblee devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; tutti i verbali devono essere iscritti nell'apposito libro.

Articolo 12 ASSEMBLEE: POTERI

Le assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il Presidente dell'Assemblea, il Segretario verbalizzante e 3 scrutatori qualora siano previste elezioni di cariche sociali. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio d'esercizio;
- 4bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;
- 6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 7) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 8) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione A.N.F.F.A.S. Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 9) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensiva dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto dall'A.N.F.F.A.S. Nazionale;

10) delibera in via definitiva sull'impugnativa del rigetto all'ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati dei soci. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, che vanno debitamente convocati.

Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, di norma con cadenza bimestrale, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in provincia di Campobasso.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo della data e dell'ora in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le determinazioni del Consiglio devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; tutti i verbali devono essere iscritti nell'apposito libro.

Articolo 15 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a consiglieri determinando i limiti di tali deleghe; può anche conferire procure "ad negotia" a

soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA del CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 17 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio direttivo, vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed in caso di assenza degli stessi il Consiglio è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 18 COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei Revisori dei Conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere coniugi, parenti o affini entro il 4° (quarto) grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti all'Associazione.

Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea. In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete, inoltre:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo e della regolare tenuta della contabilità;
- b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione annuale sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) a richiedere, occorrendo, la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 18 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Articolo 19 COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata con A.R., entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro.

L'altra parte, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata con A.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Associazione, su richiesta di una delle parti. L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 20 BILANCIO e AVANZI di GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.


In conformità alla normativa vigente, all'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura A.N.F.F.A.S. .

Articolo 21 DURATA dell'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 22 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'A.N.F.F.A.S. Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della legge 662/96.

Articolo 23 NORMA di RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti aventi personalità giuridica e di ONLUS.

Articolo 24 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Campobasso, 24 Ottobre 2020





ANFFAS
dal 1958 la persona al centro

CAMPOBASSO

Associazione Nazionale di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali

ANFFAS ONLUS di CAMPOBASSO
Iscritta al Registro Regionale ODV n. 269

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ANFFAS ONLUS CAMPOBASSO
del 24 OTTOBRE 2020**

Ai sensi e per gli effetti del vigente statuto, nel rispetto delle regole del distanziamento e le altre previsioni atte a prevenire la diffusione del contagio causa emergenza Covid-19, l'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre, alle ore 17,30, presso i locali siti in via Toscana n.85 (ex Peter Pan) si è tenuta in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, con il seguente ordine del giorno:

1. *Adempimenti statutari per costituzione assemblea;*
2. *Comunicazioni della Presidente*

Modifiche statutarie obbligatorie e derogatorie per acquisire coerenza con il Codice del Terzo Settore - esame ed approvazione c.d. Statuto provvisorio;

Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie

Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

FELICE Rosaria

CINELLI Enrichetta

CORNACCHIONE Domelia

COLAGIOVANNI Filomena

DI TOTA Antonella

FASCIANO Edda

VENGONO NOMINATI:

Presidente di assemblea: Antonella Di Tota

Segretario verbalizzante: Edda FASCIANO

C.da San Giovanni, 135/d - 86100 Campobasso

Cell. 347.5304547 - cell. 333.5740069

e. mail: anffas.campobasso@virgilio.it Casella PEC: anffas.campobasso@pec.it

Codice fiscale: 92050840708 - Conto corrente postale n. 60525375

Socio Anffas Nazionale

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 174519/2020 del 12-11-2020
Doc. Principale - Copia Documento

La seguente assemblea è celebrata in sessione straordinaria, pur adottandosi i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le assemblee ordinarie dall'attuale statuto dell'Associazione. Prende la parola il Presidente il quale, constatata la regolarità della seduta e procede alla verifica dei poteri dei soci presenti che risultano essere in regola con il pagamento della quota sociale e, dichiara aperta l'assemblea.

L'ordine del giorno prevede Modifiche statutarie obbligatorie e derogatorie per acquisire coerenza con il Codice del Terzo Settore - esame ed approvazione c.d. Statuto provvisorio; il Presidente di assemblea Antonella Di Tota legge lo Statuto (trasmesso a mezzo mail in allegato alla convocazione, in data 4/10/2020), con le modifiche obbligatorie e derogatorie richieste dal Codice del Terzo Settore, necessarie alla fase transitoria del percorso di adeguamento alla Riforma, modificato e corretto in collaborazione con gli Uffici della sede nazionale, salvo, nei prossimi mesi, adottare quello che sarà lo "statuto a regime", ossia lo Statuto con cui Anffas tutta si riorganizzerà in vista della sua costituzione in Rete Associativa iscritta al RUNTS. Il testo concordemente definito e valutato congruo da Anffas Nazionale rispetto a quanto deliberato in merito dall'Assemblea Nazionale, e dalla odierna assemblea straordinaria Di Anffas onlus Campobasso, non potrà più essere modificato.

Si procede all'operazione di voto ed i soci tutti, approvano all'unanimità. Lo statuto viene timbrato e firmato su tutte le pagine, dal presidente e segretario verbalizzante e gli altri soci presenti. Allo stesso, verrà allegato, l'atto costitutivo ed il verbale odierno e, nei 30 giorni successivi, dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate di Campobasso e presentato, altresì, presso tutti i registri e gli uffici dove l'associazione risulta iscritta.

Alle ore 19,00 non essendoci altro da deliberare, la presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Campobasso, 24 ottobre 2020

ETO

il Presidente di assemblea

il segretario verbalizzante

C.da San Giovanni, 135/d - 86100 Campobasso
Cell. 347.5304547 - cell. 333.5740069
mail: anffas.campobasso@virgilio.it Casella PEC: anffas.campobasso@pec.it
Codice fiscale: 92050840708 - Conto corrente postale n. 60525375

Anffas Nazionale

ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24.10.2020

1 CARLONE Paola

2 CINELLI Enrichetta

Enrichetta Cinelli

3 CIOCCA Federico

4 CORNACCHIONE Domelia

Domelia Cornacchione

5 COLAGIOVANNI Filomena

Filomena Colagiovanni

DI TORO Maria Emanuela

DI TOTA Antonella

Antonella Di Tota

8 FASCIANO Edda

Edda Fasiano

9 FELICE Mariarosaria

Mariarosaria Felice

10 MASSARELLA Nicola

11 MELONE Biase

12 PICCIANO Michele

13 PISTILLI Anna

S. obli.
Giov.
Camp.
95084



Mag. E
Ipot. E
Cat. E
Totale E. **ESENIE**
Data **30 OTT, 2020**
Firma **3**
Delega di pagamento dal

L'addetto
Giovanni Nico

in nome e per conto della Provincia di Campobasso